

# Accordo stato regioni sulla Formazione dei lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro in materia di Sicurezza

In data 11 gennaio è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'accordo STATO-REGIONI sui criteri e sulle **modalità con cui effettuare la formazione di cui al decreto legislativo 81/08 dei lavoratori, dei preposti, dei dirigenti e dei datori di lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP.**

Di seguito riassumiamo gli aspetti più rilevanti dell'accordo.

## FORMAZIONE DEI LAVORATORI

In base alla tipologia di attività svolta le aziende vengono classificate in attività a basso rischio (ad esempio uffici e commercio), medio rischio (ad esempio trasporti e logistiche in genere) ed alto rischio ( falegnamerie, metalmeccaniche, comparto gomma-plastica, edilizia, ecc.).

Per tutti i lavoratori, indipendentemente dall'appartenenza ad una o all'altra classe di rischio, deve essere effettuata una **formazione generale di 4 ore**, mentre la **formazione specifica** (inerente i rischi tipici del comparto di appartenenza) prevede l'ulteriore partecipazione a corsi di **4 ore** per le attività con **rischio basso**, **8 ore** per le attività con **rischio medio** e **12 ore** per le attività con **rischio alto**.

**I nuovi assunti** devono iniziare il percorso formativo prima dell'assunzione o quantomeno contestualmente all'assunzione stessa e deve essere concluso entro 60 giorni; questo significa ad esempio che in caso di assunzione di nuovo personale il primo giorno di lavoro (se non già fatto prima) tale personale dovrà essere sottoposto ad un primo momento di formazione (si suggerisce di effettuare quantomeno il corso per la **formazione generale** della durata di 4 ore)

**Per i lavoratori già in forza all'azienda** non esiste una data di adeguamento in quanto la formazione dei lavoratori dovrebbe già essere stata effettuata; quindi **se sono già stati effettuati corsi** di formazione per la sicurezza ai propri lavoratori si dovrà **verificare** se gli stessi corsi **sono stati effettuati secondo modalità e criteri da ritenersi tutt'ora validi** (ad esempio se effettuati secondo le indicazioni previste dal contratto collettivo nazionale oppure se effettuati dagli enti bilaterali o in collaborazione con questi ultimi, o ancora secondo indicazioni delle ASL, ecc.) mentre **se invece** non sono **mai stati effettuati corsi di formazione** prima d'ora allora **si dovrà procedere quanto prima** secondo le indicazioni sopra riportate.

E' previsto l'obbligo di **aggiornare la formazione** dei lavoratori entro cinque anni (sei ore per qualsiasi categoria di rischio)

## FORMAZIONE DEI PREPOSTI

Per il personale individuabile come **preposto** (cioè quella persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa, ad esempio un caporeparto), oltre alla formazione prevista in qualità di lavoratore, l'accordo prevede una formazione particolare **ed aggiuntiva** della durata minima di 8 ore.

Anche in questo caso sono riconosciuti validi i corsi per i preposti già effettuati alla data di pubblicazione dell'accordo purché svolti nel rispetto delle normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi nazionali del lavoro.

E' previsto l'obbligo di aggiornare la formazione dei preposti entro cinque anni (sei ore).

## FORMAZIONE DEI DIRIGENTI

I dirigenti aziendali (cioè quelle persone che attuano le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilano su di essa) devono invece partecipare ad un corso di formazione articolato in 4 moduli della **durata minima complessiva di 16 ore**.

La formazione deve essere programmata e completata nell'arco temporale di 12 mesi.

E' previsto l'obbligo di aggiornare la formazione dei dirigenti entro cinque anni (sei ore).

## FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO CHE SVOLGONO IL RUOLO DI RSPP

I **datori di lavoro che intendono svolgere il ruolo di RSPP** devono frequentare un corso di abilitazione della durata di **16 ore** per le attività a **rischio basso**, **32 ore** per le attività a **rischio medio** e **48 ore** per le attività a **rischio alto**.

L'aggiornamento ha periodicità quinquennale ed ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati:

BASSO 6 ore

MEDIO 10 ore

**UNIONE SERVIZI s.r.l.**  
**CON UNICO SOCIO controllante**  
**“UNIONE ARTIGIANI di BERGAMO e PROVINCIA”**

Piazza Matteotti, 11 – 24122 BERGAMO  
Tel. 035.238724 – Fax 035.218457  
Cod. Fisc. e Part. IVA 02246440164  
Registro Imprese di Bergamo n. 02246440164  
R.E.A. n. 274536 – Cap. Soc. € 98.800,00 int. vers.  
E-Mail: unioneservizi@artigianibergamo.it



ALTO 14 ore

Per coloro che hanno già frequentato un corso di formazione per datori di lavoro conforme ai requisiti di cui all'articolo 3 del DM 16/1/1997, è obbligatorio frequentare il corso di aggiornamento di cui al punto precedente entro cinque anni dalla data di pubblicazione dell'accordo e quindi entro l'11 gennaio 2017.

Gli esonerati dalla frequenza al corso ai sensi dell'articolo 95 del decreto legislativo 626/94 che avevano provveduto a comunicare il proprio nominativo come RSPD della propria azienda entro il 31/12/1996 (fino ad oggi appunto esonerati dal partecipare a qualsiasi corso) dovranno ora effettuare l'aggiornamento entro due anni dalla data di pubblicazione dell'accordo e quindi **entro il 11 gennaio 2014**.

In buona sostanza è ora quanto mai opportuno che gli adempimenti derivanti dal decreto legislativo 81/08 relativamente agli obblighi connessi con l'informazione e la formazione dei lavoratori sia oggetto di una attenta programmazione e pianificazione che deve partire ovviamente da una accurata analisi dello stato di fatto della vostra azienda in merito a questo argomento.

Ovviamente Unione Artigiani è a disposizione per verificare la vostra situazione e provvedere a redigere un programma della formazione specifico per la vostra azienda.

Per ogni altro eventuale chiarimento od approfondimento contattate l'Ufficio Ambiente e Sicurezza al n. 035.238724.

Bergamo, 01.02.2012

IL DIRETTORE  
(Dott. Alberto Gozzi)

**ALLEGATO 1 – Obblighi formativi lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro**

<b>FORMAZIONE LAVORATORI</b>				
Livello di rischio	Monte ore di formazione		Scadenza aggiornamento	Monte ore aggiornamento
	Generale	Specifica		
Basso (in base codice ATECO)	4	4	5 anni	6
Medio (in base codice ATECO)	4	8	5 anni	6
Alto (in base codice ATECO)	4	12	5 anni	6

<b>FORMAZIONE PREPOSTI</b>	
<b>Formazione particolare ed aggiuntiva (alla formazione come lavoratore)</b>	<b>Aggiornamento entro 5 anni</b>
8 ore (senza distinzione dei livelli di rischio)	6 ore

<b>FORMAZIONE DIRIGENTI</b>	
<b>Monte ore di formazione</b>	<b>Aggiornamento entro 5 anni</b>
16 ore	6 ore

<b>FORMAZIONE DATORI DI LAVORO – RSPP</b>			
Livello di rischio	Monte ore di formazione	Scadenza aggiornamento	Monte ore aggiornamento
Basso (in base codice ATECO)	16	5 anni	6
Medio (in base codice ATECO)	32	5 anni	10
Alto (in base codice ATECO)	48	5 anni	14

**ALLEGATO 2 – IDENTIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO**

<b>RISCHIO BASSO</b>
Commercio, attività artigianali di servizio quali ad esempio carrozzerie, riparazione veicoli, lavanderie, parrucchieri, panificatori, pasticciere, Alberghi e ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari, Ass.ni ricreative e sportive, servizi domestici, studi legali, studi commercialisti, contabilità, vigilanza, attività editoriali, telecomunicazioni, attività di intrattenimento, riparazione computer, organismi e organizzazioni extraterritoriali, ecc.
<b>RISCHIO MEDIO</b>
Coltivazioni agricole, allevamenti, produzione di prodotti animali, silvicoltura, trasporto, magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti, servizi postali e di corriere, assistenza sociale non residenziale, amministrazione pubblica, istruzione.
<b>RISCHIO ALTO</b>
Industrie estrattive, Costruzioni, Industrie alimentari, Industrie tessili e dell'abbigliamento, industrie conciarie, lavorazione del legno, lavorazione dei metalli, fabbricazione di macchine, apparecchi meccanici, macchine e apparecchi elettrici, fabbricazione carta, stampa e riproduzioni, metallurgia in genere, fabbricazione di veicoli, produzione energia elettrica, gas, acqua, smaltimento rifiuti, fabbricazione di prodotti chimici, sanità, industria della gomma e della plastica.